



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPrensivo STATALE "FRANCESCO VIVONA"

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEV – Codice IPA: istsc_tplic81300b

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it

Prot. e data (vedi segnatuira)

ANNO SCOLASTICO 2021/22
CIRCOLARE N148.!...

**Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web**

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

A seguito dell'entrata in vigore in data 05/02/2022 del Decreto Legge in oggetto, si sintetizzano le nuove misure per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si premette che, per tutti gli ordini di scuola, non è considerato il personale educativo e scolastico ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19.

Scuola dell'Infanzia

- **Fino a quattro casi di positività** nella stessa sezione, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- **Con cinque o più casi di positività** nella stessa sezione l'attività didattica è sospesa per cinque giorni.
- **La riammissione in classe dei soggetti positivi al covid in regime di quarantena** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (senza certificazione medica).
- **Riammissione in presenza** mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare per gli alunni non vaccinati e vaccinati/ guariti da più di 120 giorni; per gli

alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster nessuna azione necessaria.

- Viene considerato quinto caso di positività, il caso che si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Scuola Primaria

- Fino a quattro casi di positività nella stessa classe l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata quotidianamente, per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso, tramite App mobile da personale della scuola incaricato (docente della prima ora e collaboratore scolastico del piano); per gli altri alunni (ovvero coloro che non siano vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni) è prevista la didattica digitale integrata e quarantena per cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
- Viene considerato quinto caso di positività, il caso che si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (senza certificazione medica).
- Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare per gli alunni non vaccinati e vaccinati/ guariti da più di 120 giorni.

Scuola Secondaria di I Grado

- Con un caso di positività nella stessa classe l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.
- Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata quotidianamente, per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso, tramite App mobile da personale ATA incaricato (docente della prima ora e collaboratore scolastico del piano); per gli altri alunni (ovvero coloro che non siano vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni) è prevista la didattica digitale integrata e quarantena per cinque giorni, la cui cessazione consegue

- all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
- Viene considerato secondo caso di positività, il caso che si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
 - La riammissione in classe dei soggetti risultati positivi al covid 19 e posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (senza certificazione medica).
 - Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare per gli alunni non vaccinati e vaccinati/ guariti da più di 120 giorni.

SEGNALAZIONE DI CASI DI POSITIVITÀ

Si riconferma che, nei casi di positività, l'esito del tampone deve essere trasmesso esclusivamente via e-mail all' indirizzo della scuola : tpic81300b@istruzione.it

CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Nei casi in cui è previsto il controllo della certificazione verde (green pass), i dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati o conservati.

RIAMMISSIONE DOPO QUARANTENA

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

CONTATTI AD ALTO RISCHIO

Per quanto stabilito dalla Nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022, si specifica quanto segue:

le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono aggiornate come di seguito riportato:

- Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario** o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui **cessazione** è condizionata **all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura **dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni**. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.”

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo del decreto, reperibile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIORGINA GENNUSO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*